



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 29 SETTEMBRE 2021

Riunione del 22/09/2021

**107.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL
TESSERATO:**

- Sig. Andrea ZAPPALA'

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

Andrea ZAPPALA': *per aver violato gli artt. 19 RAT; 1, 74 e 75 Reg. Giur.; 16, n. 3 Statuto Federale per aver inveito e proferito frasi sgradevoli nei confronti dei dirigenti della società NPV durante la gara under 19/F, n. 3224 del 2/5/2021 disputata tra la società NPV e FULGOR THIENE*

OSSERVA

Con esposto del 4/5/2021, il Presidente della Nova Pool Volley ASD segnalava agli Organi Federali Territoriali il comportamento antiregolamentare tenuto dall'allenatore della società Fulgor Thiene al termine della gara under 19/F disputata in data 2/5/2021. Con comunicazione del 14/5/2021, il Giudice Sportivo Territoriale trasmetteva la segnalazione alla Procura Federale la quale, espletata attività istruttoria con l'acquisizione del referto di gara e di un supplemento di referto richiesto al Direttore di gara, deferiva il sig. Zappalà al Tribunale che deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando il prevenuto per il giorno 22/9/2021.



Con PEC del 7/9/2021, il legale dell'incolpato, riferendo del rammarico espresso dal proprio assistito per il comportamento tenuto, formulava istanza di applicazione della pena (indicata nell'ammonizione con diffida) che, tuttavia, non trovava il consenso della Procura Federale.

All'udienza dinanzi il Tribunale, compariva il Procuratore Federale, avv. Giorgio Guarnaschelli - il quale chiedeva di dichiarare la piena responsabilità del tesserato concludendo per la comminazione di mesi due di sospensione da ogni attività federale – nonché l'avvocato Andrea Merlin per l'incolpato, anch'egli presente.

Quest'ultimo rendeva spontanee dichiarazioni ammettendo l'addebito contestato con l'illustrazione al Collegio delle motivazioni a base del proprio contegno, chiedendo, in via principale, il non luogo a procedere ovvero, in subordine, di contenere la sanzione entro il minimo per la sussistenza di una circostanza attenuante.

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I fatti contestati non solo risultano essere documentalmente accertati nel rapporto di gara redatto dall'arbitro dell'incontro *de quo*, ma gli stessi sono stati oggetto di dichiarazioni ampiamente confessorie da parte del sig. Zappalà.

Al fine di confutare le argomentazioni svolte solo in sede di udienza dalla difesa del prevenuto, è opportuno chiarire che le integrazioni al rapporto di gara (rilasciate dall'arbitro a seguito di apposita richiesta istruttoria formulata dalla Procura Federale) sono dotate di uguale fede privilegiata rispetto al rapporto redatto nell'immediatezza dell'incontro essendone, appunto, una legittima integrazione.

In tal modo argomentando, non può non emergere la violazione della normativa regolamentare da parte del sig. Zappalà il quale - secondo quanto riferito dal Direttore di gara per averlo lo stesso appreso direttamente - al termine della gara *de qua* inveiva nei confronti del Presidente del sodalizio avversario apostrofandolo con le parole "*sei un coglione e uno stronzo*".

La circostanza trova in ogni caso conferma nelle dichiarazioni spontanee rese dall'incolpato il quale ha espressamente riferito di aver inveito nei confronti del dirigente della Nova Pool Volley Asd e, tramite la pec trasmessa dal proprio difensore nella fase predibattimentale, ha ammesso le proprie responsabilità rammaricandosi per l'accaduto e



porgero espressamente le proprie scuse (*“il sig. Zappalà come difeso e rappresentato, nel porgere le proprie scuse, confida nell'accoglimento della presente istanza”*).

Il tentativo difensivo di scriminare o quantomeno attenuare il comportamento del sig. Zappalà - qualificato come semplice intemperanza dettata da uno stato di ira provocato dalle asserite minacce ricevute da terzi soggetti (peraltro neanche esattamente identificati) – non coglie nel segno e non può essere accolto.

Ed invero, anche qualora vi fosse stato un contegno avversario di natura inopportuna, minacciosa o in ogni caso antiregolamentare, il sig. Zappalà non avrebbe dovuto in alcun modo inveire e pronunciare le frasi sgradevoli ed irriguardose riportate nel referto di gara ben potendo segnalare la circostanza ai competenti Organi della Giustizia Federale.

Per tali motivi, il comportamento dell'incolpato merita adeguata emenda sanzionatoria così come determinata nel dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato Andrea Zappalà con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

Roma, 29 settembre 2021.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 29 settembre 2021